

# COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con  
deliberazione del  
Consiglio Comunale  
n. 5 del 30/04/2016

## **Indice generale**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità del trattamento e principio di necessità
- Art. 4 Titolare del trattamento
- Art. 5 Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 6 Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dati
- Art. 7 Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori
- Art. 8 Sicurezza e accesso ai dati
- Art. 9 Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Comunicazione e diffusione di video e immagini
- Art. 12 Tutela
- Art. 13 Provvedimenti attuativi
- Art. 14 Norma di rinvio
- Art. 15 Modifiche regolamentari
- Art. 16 Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali a seguito dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, installati in maniera fissa o temporanea nel territorio urbano del Comune di Colmurano.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza che saranno installati sul territorio comunale e gestiti dal Comune di Colmurano, si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni (s.i.m.) recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ((nel proseguo per brevità codice privacy), al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali (Garante Privacy) 8 aprile 2010 recante linee guida in materia di videosorveglianza e s.i.m.
4. Le scelte organizzative del Comune di Colmurano in tema di gestione del sistema di videosorveglianza, la determinazione dei principi generali per l'adozione delle misure di protezione dei sistemi e dei dati e la descrizione dei criteri per garantire trasparenza e informazione agli interessati nell'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono oggetto di apposito disciplinare tecnico, da adottarsi con deliberazione della Giunta Locale e attuato dal responsabile del trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,

l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**dati identificativi** ", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per "**dati sensibili** ", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f) per "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) , del D.P.R. 14 novembre 2002, n° 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- g) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Colmurano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- j) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “**brandeggio**”, supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- o) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- p) per “**Codice**”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) per “**disciplinare tecnico**”, il documento di natura organizzativa in cui sono contenuti gli indirizzi della Giunta Locale e riportate le scelte di natura gestionale effettuate dal Comune di Colmurano in tema di videosorveglianza, in attuazione del presente regolamento e delle Linee guida del Garante Privacy.

### **Art. 3 – Finalità del trattamento e principio di necessità**

1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante attivazione di sistemi di videosorveglianza e gestito dal Comune di Colmurano / Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2 L'installazione e l'impiego di sistemi di videosorveglianza è strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Colmurano e delle funzioni proprie del Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, ai sensi del D.L.vo 18.08.200 n.267, della legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dello statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti.

3 I sistemi di videosorveglianza, fissi o mobili, saranno finalizzati a:

#### **A) sicurezza e prevenzione:**

- a) Protezione e incolumità degli individui (profili sicurezza urbana);
- b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- d) Raccolta elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- g) alla prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Colmurano, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvarrà di un sistema di videosorveglianza, fissa o mobile, che permetta il controllo dei siti maggiormente a

rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

Può essere previsto anche un sistema di videosorveglianza che non preveda la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini possono essere registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

**B) protezione della proprietà:**

a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

**C) codice della strada:**

a) Rilevare eventuali infrazioni al codice della strada o situazioni caotiche o di imminente pericolo causate dalla circolazione veicolare, in modo da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Locale o altre forze di Polizia;

b) Rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;

**D) supporto al sistema di protezione civile nel territorio comunale.**

4 Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati, secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani e anziani.

**Art. 4 – Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Colmurano è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente articolo, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.

2. Il Sindaco del Comune di Colmurano è titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Colmurano per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti da svolgere in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle

direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di conferenza dei servizi.

### **Art. 5 – Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati personali**

1. L'Agente di Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Al Responsabile competono la gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte con le modalità e i compiti descritti nel disciplinare tecnico.
3. Compete altresì al Responsabile del trattamento il compito di designare gli incaricati del trattamento dei dati, secondo le modalità operative e utilizzando gli strumenti previsti dal disciplinare tecnico.
4. L'incarico è conferito all'operatore di Polizia Locale se per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
5. Preliminarmente all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati al corretto uso dei sistemi, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento e nel disciplinare tecnico.
6. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalla disciplina rilevante in materia di videosorveglianza, dalle disposizioni del presente Regolamento e dal disciplinare tecnico.
7. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
8. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico.

## **Art. 6 – Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dati**

1. I dati personali saranno raccolti attraverso le telecamere di videosorveglianza che verranno installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale e indicati nel disciplinare tecnico o mediante telecamere mobili utili a contrastare l'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale e per altre finalità di pubblica sicurezza.
2. La conservazione delle immagini videoregistrate, considerata la finalità di sicurezza urbana, deve essere limitata al termine massimo di sette giorni successivi alla rilevazione effettuata dal sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
3. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca degli autori responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti commessi e alle relative indagini per il tempo strettamente necessario.
4. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti, con le modalità descritte nel disciplinare tecnico.
5. Per finalità di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione di reati, il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato anche delle Forze di Polizia dello Stato mediante collegamento diretto, con le modalità e le misure di protezione descritte nel disciplinare tecnico.

## **Art. 7 - Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori**

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal responsabile o suo delegato ed eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.
2. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del Comune o del Sindaco, in qualità di titolare del trattamento, o del responsabile del trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate all'art. 3 comma 3 lett. A) e B) del presente Regolamento.
3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;

- b) comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- c) supporto logistico ad operazioni di polizia, per finalità specifiche di prevenzione o accertamento di reati, condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
4. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
5. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di ripresa all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.
6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
7. Sarà cura del Responsabile dell'impianto, o suo delegato, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.
8. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati personali, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2.
9. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
10. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione diretta, senza intervento di un agente accertatore, di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
11. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari in capo al responsabile e agli incaricati del trattamento, salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 8 – Sicurezza e accesso ai dati**

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza del territorio sono custoditi ai sensi dell'art. 6.
2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, banche dati o altre periferiche.
3. La centrale operativa e i server di archiviazione dati sono situati presso il Comando di Polizia Locale in locale sicuro e protetto, secondo le indicazioni e le misure descritte nel disciplinare tecnico.
4. I supporti sui quali sono memorizzati i dati acquisiti mediante utilizzo dell'impianto di videoregistrazione sono consegnati da parte del responsabile del trattamento o da proprio delegato all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria richiedenti in modo controllato e con misure atte a garantire la protezione dei dati, con acquisizione di dichiarazione di presa in carico dei supporti. Eventuali supporti di memorizzazione che rimangano nella disponibilità del responsabile del trattamento, per esigenze di tutela della sicurezza urbana ovvero per esigenze di natura investigativa, devono essere conservati in apposita cassaforte o comunque in luogo protetto e non accessibile.
5. L'accesso al locale ove sono ubicati gli strumenti elettronici e ai dati è consentito esclusivamente al titolare, al Responsabile, agli incaricati e alle persone appositamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del trattamento con i limiti descritti e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico.
6. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni agli incaricati al fine di evitare l'accesso, la conoscenza o il rilevamento di dati da parte delle persone che possono accedere alla centrale o ai luoghi dove avviene il trattamento per lo svolgimento di operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Nel caso in cui sia necessario effettuare operazioni di manutenzione del sistema di videosorveglianza i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
7. Il Responsabile, nel designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento, individua diversi livelli di accesso, secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico.
8. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza. Le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da

punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

### **Art. 9 – Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati**

1. Il Comune, nella persona del responsabile del trattamento, provvedere a far conoscere ai residenti l'avvio del trattamento dei dati personali, a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, nonché tutte le operazioni di implementazione futura, mediante eventuale incremento dimensionale dell'impianto, attraverso la pubblicazione in internet, nonché mediante la diffusione di informazioni a mezzo stampa o l'affissione di manifesti informativi.

2. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del codice privacy, informa gli interessati al trattamento mediante affissione di adeguata segnaletica permanente in prossimità delle aree soggette a videosorveglianza e, ove necessario, in prossimità delle telecamere utilizzate ai fini della ripresa delle immagini.

3. L'informativa è fornita utilizzando i modelli e le formule riportate in allegato al disciplinare tecnico e resi disponibili agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni.

### **Art. 10 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento, l'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo

stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati per motivi legittimi, ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute o impossibilitate legalmente all'esercizio dei propri diritti, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. La persona che agisce per conto dell'interessato deve allegare copia della procura, sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR 445/2000 ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 – Comunicazione e diffusione di video e immagini**

1 La comunicazione di video e immagini, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e 3 del codice privacy, è ammessa solamente nei casi previsti da legge o regolamento, per cui qualunque richiesta di acquisizione di informazioni estratte dai supporti di memorizzazione deve essere opportunamente motivata.

2 Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di immagini e fotogrammi, ripresi dal sistema di videosorveglianza, da parte di forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, ove motivata da finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Art. 12 - Tutela**

1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5 del presente regolamento.

### **Art. 13 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'adozione del disciplinare tecnico e l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.

### **Art. 14 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 s.m.i.

#### **Art. 15 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, i provvedimenti generali e le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.